

Associazione Schola Cantorum "Padre Settimio Zimarino"

Via Arniense, 173 – 66100 Chieti (Ch)
Codice fiscale 00239270697



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 20.00 presso la sede sociale sita in Chieti in Via Arniense, 173, giusta convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo del 5 maggio 2022, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Schola Cantorum "Padre Settimio Zimarino", per discutere dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie e conseguente adozione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione sociale (APS) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

il Presidente: Carla RICCI nata a Pescara, il 26.12.1955, residente in Via Guido Albanese n. 107, cap. 66100 Chieti, Carta di identità rilasciata dal Comune di Chieti, l'11.07.2017 con scadenza 26.12.2027, numero AY0762081, con Codice Fiscale RCCCRL55T66G482N;

Vice Presidente: Anna Gabriella TATASCIORE Nata a Chieti, il 24 novembre 1957, residente in Via Antinori, 2 cap 66100 in Chieti (CH) Carta di identità rilasciata da Comune di Chieti il 27.04.2012 con scadenza 24.11.2022, numero AT 6905016 con Codice Fiscale TTSNGB57S64C632Q;

Segretario: Paola Di PILLO nata a Chieti, il 19.04.1965, residente in Chieti, Viale Europa n. 56/B, cap 66100, patente auto n. rilasciato dalla motorizzazione di Chieti il 01.08.2014, con scadenza 19.04.2025, numero CH5222922G, con Codice Fiscale DPLPLA65D59C632T;

Vice segretario: Sabina DAVIDE, nata a Chieti, il 22.01.1964, residente a Chieti, via Vomano n. 48, CAP 66100, carta d'identità n. CA29507DT, rilasciata dal Comune di Chieti l'8.04.2019, con scadenza il 22.01.2030, con Codice Fiscale DVDSBN64A62C632S;

Tesoriere: Mario CAVALCANTI, nato a Ginestra degli Schiavoni (BN) il 04.09.1954, residente a San Giovanni Teatino (CH) in via Umbria n. 20, cap. 66020, carta di identità



Ministero dell'Interno - Direzione Provinciale di Roma

Ufficio di Gabinetto - Roma

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO

Il Comitato si è riunito in seduta pubblica il giorno 15/11/1955, alle ore 10,00, nella sala di adunanza della Direzione Provinciale di Roma, presieduta dal Presidente del Comitato, il Signor [nome], per discutere e deliberare sulle proposte relative alla [tema].

Il Presidente ha dato lettura del verbale della seduta precedente, che è stato approvato all'unanimità.

Successivamente, il Presidente ha illustrato le proposte relative alla [tema], che sono state discusse e deliberate dal Comitato.

Il Comitato ha deliberato di approvare le proposte relative alla [tema], con le seguenti modificazioni:

1. [modifica]

2. [modifica]

3. [modifica]

Il Presidente ha dato lettura delle deliberazioni del Comitato, che sono state approvate all'unanimità.

Il Presidente ha concluso la seduta, invitando i componenti il Comitato a firmare il presente verbale.

Il verbale è stato letto e approvato all'unanimità.

Il Presidente ha firmato il presente verbale, che è stato sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

Il verbale è stato depositato nella segreteria del Comitato.



rilasciata da Comune di San Giovanni Teatino il 26.10.2016 con scadenza 04.09.2027, numero AY0731536 con Codice Fiscale CVLMRA54P04E034S;

Vice Tesoriere: Nicola COLADONATO, nato a Roma il 23.03.1941, residente in Chieti, Via Aldo Moro n. 35, cap. 66100, Carta di identità n. AU88118666 rilasciata dal Comune di Chieti l'11.11.2014, con scadenza il 24.03.2024, Codice Fiscale CLDNCL41C23H501S;

Consiglieri:

Maurizio GAROFALO Nato a Chieti, il 23 febbraio 1957 Residente in Via Antinori, 2 cap 66100 in Chieti (CH), Carta di identità rilasciata da Comune di Chieti il 25.07.2013 con scadenza 23.02.2024, numero AU8793707 con Codice Fiscale GRFMRZ 57B23C632O;

Gabriella Di PEPPE, nata a Chieti il 15.09.1959, residente a Chieti in via G.C. Spatocco n. 37, 66100, patente auto n. U19 V42058N, rilasciato in data 09.10.2020, con scadenza 15.09.2025, codice fiscale DPPGRL59P55C632O;

Paolo DI CARO, nato a Chieti il 07.02.1962, residente in Chieti, via San via San Camillo De Lellis n. 25, cap 66100, carta d'identità rilasciata dal Comune di Chieti il 28.02.2019, con scadenza 07.02.2030, con Codice Fiscale DCRPLA62B07C632R

Maestro del Coro - Membro di diritto

Gabriele DI IORIO, nato a Taranta Peligna (CH) il 15.03.1955, residente in Chieti in via Padre A. Valignani n. 137, cap 66100, carta di identità n. AX0712261 rilasciata dal Comune di Chieti il 25.08.2015, con scadenza 16.03.2026, Codice Fiscale DRIGRL55C16L047K

Inoltre i soci per i quali si allega il foglio presenze per un totale di n. 22 soci e Don Donato Martorella Socio ad honorem in qualità di fondatore ed ideatore dell'associazione. I presenti indicano quale Presidente dell'Assemblea Carla RICCI e viene nominato Segretario la sig. ra Paola Di PILLO.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, prima di introdurre il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è stato necessario adottare, in sostituzione del vigente statuto, un nuovo statuto sociale adeguandolo alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di Associazioni di Promozione Sociale. Si procede quindi alla lettura di tutti gli articoli del nuovo statuto, evidenziando i principali elementi di novità rispetto a quello vigente. Al termine, dopo un'ampia discussione, viene posto ai voti ed approvato il nuovo statuto in sostituzione di quello precedente all'unanimità dei presenti e per alzata di mano.



L'assemblea dà mandato al segretario e al tesoriere di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle APS iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: **"le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative"**.

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: **"Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo"**.

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

L'Assemblea delega il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 21.00, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

Il Presidente
Carla RICCI

Carla Ricci

Il Segretario
Paola Di PILLO

Paola Di Pillo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il 22-6-2022 al
n. 1652 serie 3

Versati Euro
(ALLA ESENTE)
Operatore Tributario
con Mod. Carmillo Controfirma
FIGLIORE DI PIETRO
Augusto Caimano

FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 26 MAGGIO 2022

() 1^ CONVOCAZIONE

(x) 2^ CONVOCAZIONE

N.	COGNOME E NOME	FIRMA
1	Carla RICCI	Carla Ricci
2	Paola Di PILLO	Paola Di Pillo
3	Anna Gabriella TATASCIORE	Anna Gabriella Tatascore
4	Sabina DAVIDE	Sabina Davide
5	Mario CAVALCANTI	Mario Cavalcanti
6	Nicola COLADONATO	Nicola Coladonato
7	Maurizio GAROFALO	Maurizio Garofalo
8	Gabriella Di PEPPE	Gabriella Di Peppe
9	Paolo DI CARO	Paolo Di Caro
10	Gabriele DI IORIO	Gabriele Di Iorio
11	BASCO PAOLO	Paolo Basco
12	FAUSTO TANC	Fausto Tanc
13	NERI LUCIA	Lucia Neri
14	D'IPPOLITO SILVANA	Silvana D'Ippolito
15	DI CONEO ALESSIA	Alessia Di Coneo
16	ODOARDI SIMONE	Simone Odoardi
17	SEILZACI AMALIA	Amalia Seilzaci
18	SERAFINI GIOVANNA	Giovanna Serafini
19	PECA RAFFAELLA	Raffaella Peca
20	GRIFONE GIOVANNI	Giovanni Grifone
21	MARCUZ MASSIMO	Massimo Marcuz
22	DE NINIS SILVIA	Silvia De Ninis



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"SCHOLA CANTORUM "PADRE SETTIMIO ZIMARINO"

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata:

"SCHOLA CANTORUM "PADRE SETTIMIO ZIMARINO" (di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in Via Arniense, 173 in Chieti.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

1-3 L'Associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad altre Associazioni di Promozione Sociale e/o rete associativa del terzo settore. Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali di quelle associazioni e/o rete associativa del terzo settore, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione dei detti fini e progetti.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

- 2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.
- 2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore,



l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere i),k),u),z) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Nello specifico, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore al comma 1, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire

spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

~~2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività~~
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione



dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si



accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno: a) il diritto a partecipare alle attività associative; b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione; c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali; e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 novembre di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può



essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;b) il Presidente;c) il Consiglio Direttivo;d)
l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per
legge obbligatoria.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci
da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote
associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o,
in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in
subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio,
per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra
decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è
inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo
reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un
decimo dei soci in regola con il versamento delle quote
associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto
il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del
Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare
in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche
in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può
rappresentare più di un altro socio.



8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è

sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;



d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 30 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in

questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; d) le decisioni relative alle attività e ai servizi



istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per



l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio

Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse

modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a duecentoventimila euro;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il



carattere strumentale e secondario delle attività diverse da
quelle di interesse generale eventualmente svolte
dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo
settore.

12-4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione
di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale
secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo
presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a
pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila
euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima,
e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali
emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle
raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno
altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso
il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo
30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed
integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un
Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale
iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto

un compenso per l'attività svolta.

13-2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 SCIoglimento

14-1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata,



previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale affiliata alla stessa rete associativa, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

16-2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

16-3. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad

adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

Letto approvato e sottoscritto dai soci in occasione dell'approvazione del verbale di assemblea straordinaria in Chieti il 26 MAGGIO 2022.

Il Presidente

Carla RICCI

Carla Ricci

Il Segretario

Paola Di PILLO

Paola Di Pillo

